



S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel 0432/925111

Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341

P.E.C.: protocollo@pec.autovie.it

DETERMINA A CONTRARRE

Art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

OGGETTO: Servizio di Acquisizione Forense

Impegno della spesa n. 5133/22 dd. 20/12/2022.

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere al servizio di acquisizione forense meglio descritto nella Nota allegata alla Determina e nell'Offerta 2022237 prot. E/0043996dd. 16/12/2022;

- il servizio, si rende necessario per produrre la documentazione informatica utile alla difesa in giudizio e per l'analisi tecnica nonché per la ricostruzione dei fatti accaduti durante l'attacco informatico avvenuto nella sede della S.p.A. Autovie Venete, notificato al Garante Privacy, giusto protocollo emergenza 298/22 conservato agli atti della società;

- Il servizio comprende anche una fornitura, costituita da n° 11 (undici) hard disk (dischi rigidi) utili per la repertazione e le copie forensi dei dati;

- la durata del servizio è fissata in **60 (sessanta)** giorni, naturali consecutivi, dalla data di accettazione dell'ordine, da parte dell'Operatore Economico;

- l'importo del servizio è pari a € 29.450,00 (ventinovemilaquattrocentocinquanta/00), al netto dell'I.V.A.;

- il servizio rientra nell'ambito di competenza delle attività della Direzione Generale;

- il servizio in oggetto rientra nella categoria merceologica 04A.SERV0405 Sicurezza ICT;

- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. **5133/22 dd. 20/12/2022** per un importo di € 29.450,00 (ventinovemilaquattrocentocinquanta/00);

- si rende quindi necessario procedere all'affidamento del servizio all'Operatore Economico DATACONSEC srl – P.IVA: 02470920345 V.le Fratti 56, 43121 Parma.

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico Procedimento è il Dott. Giorgio Damico, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 19/05/2022 (Nota Int/1785 dd. 30/06/2022);

- il Responsabile Unico del Procedimento propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/21, convertito con L. n. 108/2021 e del comma 4, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (OdS n. 21/2020 prot. Int./1963 dd. 29/07/2020), all'Operatore Economico DATACONSEC srl – P.IVA/C.F: 02470920345 V.le Fratti 56, 43121 di Parma;

- l'Operatore Economico è iscritto alla categoria merceologica 04A.SERV0405 Sicurezza ICT;

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella Nota allegata alla

Determina e nell'Offerta 2022237 prot. E/0043996dd. 16/12/2022;

- il Responsabile Unico del Procedimento nella predisposizione degli elementi essenziali del contratto ha verificato la non applicabilità dei criteri ambientali minimi

alla data odierna adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il Responsabile Unico del Procedimento, fatte le indagini e verifiche, ha ritenuto che il trattamento determinato dall'oggetto dell'affidamento non ricada nelle fattispecie previste dall'art. 35 del GDPR D.lgs. 679/16;

- il Responsabile Unico del Procedimento, fatte le indagini e verifiche, ha ritenuto vista la natura del trattamento di formalizzare una manleva NDA (non-disclosure agreement) con l'Operatore Economico;

- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, e, conseguentemente non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, e in particolare gli articoli 29, 30, 32 e 36;

- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a);

- il D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021 dd. 29 luglio 2021, ed in particolare l'art. 51;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, l'art. 3;

- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (OdS n. 21/20 prot. Int./1963 dd. 29/07/2020);

- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (OdS n. 21/20 prot. Int.1963 dd. 29/07/20), per quanto applicabile nel rispetto del sopravvenuto D.L. n 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021;

la procura speciale conferita al dott. Giorgio Damico, Direttore Generale, in data 20/06/2022, con atto autenticato dal Notaio Tomaso Giordano di Trieste, Rep. 7499 racc. 5045;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, in ragione dei poteri attribuiti, il Direttore Generale svolge i compiti, che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 29 luglio 2021, per l'acquisizione del servizio in oggetto;

- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società, il servizio in oggetto all'Operatore Economico DATACONSEC srl – P.IVA/C.F: 02470920345 V.le Fratti 56, 43121 di Parma, in quanto l'O.E. è autorizzato in Italia per le attività di Forensics e Cybersecurity nonché certificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 per le attività di consulenza tecnica, legale e organizzativa in materia di privacy, cybersecurity, business continuity e nell'ambito della conservazione a norma (settore CODE IAF 33 35);
- di definire in € 29.450,00 (ventinovemilaquattrocentocinquanta/00), I.V.A. esclusa, l'importo dell'affidamento;
- di individuare la durata del servizio pari a **60 (sessanta)** giorni, naturali consecutivi, dalla data di accettazione dell'ordine, da parte dell'Operatore Economico;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella Nota allegata alla Determina e l'Offerta DATACONSEC S.r.l. nell'Offerta 2022237 prot.E/0043996 dd. 16/12/2022, che contestualmente sono approvate e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale, per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio, pari all'1% dell'intero importo netto contrattuale. Rimane confermato che le penali complessive applicate non potranno eccedere il 10% dell'importo contrattuale; in caso di raggiungimento del predetto limite massimo, la scrivente procederà alla risoluzione del rapporto;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Legale e Appalti;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo

processamento dell'IdS n. 5133/22 dd. 20/12/2022 da parte della Direzione Amministrazione e Finanza e Controllo.


Con la sottoscrizione della presenta Determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante, dichiarano che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra essi e l'Operatore Economico indicato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

LA STAZIONE APPALTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giorgio Damico



PSR/DPO/ez

Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 24/01/2023